

per mandato in calce all'atto di citazione notificato il 07.10.1998,

CONVENUTA

e, in persona del commissario

_____, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Prade di Belluno presso il quale è domiciliata per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta 01.09.2000.

_____, persona del 1

_____ rappresentata e difesa dagli Avvocati Romano Morra, Elio Zanon e Franca Caprioglio di Venezia con domicilio eletto in Belluno presso lo Studio dell'Avvocato Anna Polifroni, per mandato a margine dell'atto 12.09.2005.

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Dalle Mule di Belluno presso il quale è domiciliato per mandato in calce dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato il 23.06.1999,

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

Conclusioni dell'Attrice.

In via principale: rimettersi la causa in istruttoria al fine di disporre la rinnovazione

della Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice diretta ad accertare l'attuale aggravamento delle lesioni a seguito dell'intervento del 1993 e riqualificare il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla stessa in tutte le diverse voci.

In via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità dell'

nella causazione delle lesioni personali sofferte da , condannare l'ente convenuto e le terze chiamate ,

, al pagamento in solido, congiuntamente o disgiuntamente, in relazione all'individuata e dichiarata legittimazione passiva, al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, estetico, sessuale e patrimoniale patito da come verrà quantificato dal Giudice oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al saldo.

In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari con loro distrazione ex art.93 c.p.c. anche a favore del precedente difensore Avv.Michele Pizzo.



Conclusioni della convenuta Ulss n.1 Belluno e della chiamata

In via preliminare: sia accertata o dichiarata la carenza di legittimazione passiva della

per essere legittimata la

, e, conseguentemente, siano respinte le domande introdotte nei confronti della medesima

Nel merito: siano dichiarate infondate e, per l'effetto, siano respinte tutte le domande proposte dalla sig.ra con atto di citazione notificato in data 7.10.1998.

In via istruttoria:

1. sia ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli articolati al punto sub B) della memoria istruttoria autorizzata depositata il 30.10.2002;
2. sia ammessa la prova testimoniale sulle circostanze di cui al punto sub C) della memoria istruttoria depositata il 30.10.2002, con il testo ivi indicato;
3. non sia ammessa la prova orale dedotta da parte attrice in memoria istruttoria

20/04/2010 10:16

0437

+39 0435 30449

STUDIO LEGALE

7

guenti prove per testi:


1) vero che il in sua presenza, spiegò alla signora che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato una modesta ernia inguinale destra, specificando nel contempo che trattavasi di diagnosi di probabilità, essendo presente all'esame obiettivo solo un modesto impulso sotto sforzo in ragione inguino-crurale destra;

2) vero che la signora è stata resa edotta delle implicazioni che una tale diagnosi avrebbe comportato e, in particolare, dell'eventualità che l'intervento non avrebbe eliminato i disturbi lamentati;

3) vero che l'attrice ha prestato il proprio consenso all'intervento.

Si indica a teste su tali capitoli di prova: l'allora (anno 1993)

Sempre in via istruttoria: richiamato il contenuto della memoria autorizzata di data 14.1.2008, si insiste affinché sia ammessa la richiesta diretta ai Ctu di chiarimenti ed osservazioni svolte in particolare dal Ctp dott. Daniele Bordignon (alla Ctu depositata dal



20/04/2010 10:16

0437

+39 0435 30449

STUDIO LEGALE

8

prof. Oreste Terranova il 6.10.2007).

In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e 2% CAP, oltre alle spese di Ctù e di Ctp. o quanto meno con compensazione.

Fatto e motivi della decisione

Si omette, a sensi dell'art.132 c.p.c., così come novellato dalla L.69/09, di riportare lo svolgimento del processo, facendo comunque riferimento, in relazione allo stesso, alla comparsa conclusionale di parte attrice.

di Vidor (di seguito:) chiede all' (quale azienda incorporante la cessata), e, in solido, alla (

alla f e al di Padova (di seguito, rispettivamente: , e e

d'essere risarcita dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di ernioplastica, eseguito in data 25.11.1993 dal presso ; (che allora faceva parte, appunto, dell').

L'attrice lamentava esiti invalidanti permanenti (quali la riduzione dell'utero con compromissione della capacità di procreare, la difficoltà di

camminare, dolori nel corso di rapporti sessuali), da imputare a una lesione al nervo crurale verificataasi, per imprudenza e/o imperizia dell'operatore.

contestava la fondatezza della pretesa attorea, della quale chiedeva il rigetto.

eccepiva, in via pregiudiziale, la propria mancanza di legittimazione passiva che sarebbe, invece, in capo alla ... Chiedeva, poi, che fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.6, 1° comma, della legge 724/1994. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità della domanda trattandosi di debito non esistente né imputabile al 31.12.1994; chiedendone, comunque il rigetto nel merito.

La ... eccepiva la propria carenza di legittimazione (eccezione cui, poi, aderiva anche ...) essendo legittimata solo e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda.

Sulle eccezioni preliminari.

Devono essere prese in esame, in via del tutto preliminare, le differenti eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da ... e ... (e poi anche da ...) ed anche quella di legittimità

costituzionale.

1. La questione relativa all'eccepita legittimazione, è già portata all'attenzione della giurisprudenza e non sempre risolta in modo univoco. Questo Giudice, preso atto dei precedenti giurisprudenziali, compresi quelli segnalati dalle parti del giudizio, ritiene di dover condividere l'orientamento fatto proprio, anche in epoca recente, da questo Tribunale (vedi Sentenza 05.03/03.05.2007 n.157, Giudice Dr.ssa Zanon) che, in caso di domanda di risarcimento danni nei confronti di una soppressa per fatti precedenti il 31.12.1994, ha rettamente individuato nella l'unica legittimata passiva, arrivando a tale decisione con argomenti che sono qui condivisi e ribaditi. Alle motivazioni di quella Sentenza, pertanto, a norma del novellato art.118 1° comma Disp.Att. c.p.c., si fa espresso riferimento come precedente conforme.
- (oltre ovviamente l'operatore
) è quindi, in questa causa, l'unica legittimata passiva, trattandosi di fatto accaduto nel novembre 1993 e, quindi, in epoca ben precedente il 31.12.1994, con la conseguenza che ogni domanda nei confronti dell' e della

11

deve essere respinta.

1. La prospettata questione di costituzionalità dell'art.6, 1° comma della L.724/1994 è manifestamente infondata. Infatti, ipotizza la violazione degli artt.97, 117, 118 e 199 della Costituzione, per essere chiamata a rispondere di forme di disavanzo determinate dalla volontà di un soggetto terzo, senza quindi aver potuto in alcun modo procedere al processo politico decisionale, si da compromettere l'autonomia finanziaria e la stessa possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati con i fondi a sua disposizione. In realtà, la norma in questione non prevede che le Regioni debbano farsi carico, in quanto tali, dei debiti delle precedenti, ma che siano disposte corrette gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. D'altro canto la Corte Costituzionale (con Sentenza del 28.07.1995, n.416) ha già escluso la lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni ad opera del citato art.6, qualificato come intervento eccezionale e temporaneo in un quadro finanziario di emergenza, inserito in



un'azione complessiva volta a contenere il disavanzo pubblico mediante misure che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia, a statuto speciale e ordinari (cfr. in tal senso Cass.Civ.09.12.2004, n.23007). Per converso alla copertura del disavanzo maturato fino al 31.12.1994 è destinato il meccanismo previsto dall'art.1, 35° comma, della L.662/96, n., ossia mediante l'impiego degli "eventuali avanzzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli


" ovvero, con maggior realismo, quello contemplato dal d.l. 13.12.1996, n. 630, convertito in legge 11.02.1997, n.21 (ossia il concorso dello Stato nella misura del cinquanta per cento del disavanzo accertato alla data della sua entrata in vigore, o nei successivi sessanta giorni). Del pari deve essere disattesa la questione di costituzionalità della norma in questione per contrasto con gli artt.3 e 24. Rispetto all'art.3, la prospettata violazione si risolve in una petizione di principio, giacché non è dato di sapere di quale dispa-

rità di trattamento di situazioni analoghe è dato discutere.

Quanto alla lesione del diritto di difesa e di azione, va rilevato che il fenomeno di successione *ex lege* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non determina alcun pericolo d'ignoranza non imputabile in ordine ai fatti di causa. In relazione a controversie per la cd *malasanità*, quale la presente, la fonte di informazioni rimane nella disponibilità dell'ente succeduto, tanto più che le funzioni di commissario liquidatore sono state affidate al direttore generale delle neo costituite, si da evitare una soluzione di continuità nella memoria di quanto accaduto.

Sul merito delle domande.

1. I Ctu, concordemente, con elaborati del tutto condivisibili per essere ben motivati e documentati (dove, come già deciso in corso di causa, l'inutilità della richiesta rinnovazione del mezzo istruttorio) hanno chiaramente ambedue riferito che, pur se corretta la diagnosi di ernia inguinale e, quindi, la decisione di eseguire l'intervento di ernioplastica



stica, la condotta del è stata gravata da un errore provocato dal mancato isolamento di una delle strutture nervose del canale inguinale, nonostante le stesse possano e debbano essere correttamente identificate e risparmiate nel corso dell'intervento. Tale mancato isolamento ha causato un neuroma da amputazione, vale a dire la lesione traumatica di un nervo, che il Ctu Dr. Zancaner, facendo riferimento alla sintomatologia (definita dai vari sanitari successivamente intervenuti come dolore di tipo neurologico, sofferenza di un ramo cutaneo, nevrite femorale destra e meralgia parestetica da compressione del nervo femore-cutaneo) ha indicato, con sufficiente certezza (superando, così, le perplessità dei Ctp), in quello genito-femorale e ileo inguinale. L'accertata lesione configura, quindi, un danno dovuto all'effetto nocivo conseguente allo sbagliato intervento chirurgico, da ascrivere a colpa professionale del che l'aveva eseguito.

Parimenti comprovato è il nesso di causalità tra quell'errato intervento di ernioplastica

20/04/2010 10:16

0437

+39 0435 30449

STUDIO LEGALE

15

e le patologie lamentate da _____, giacché le
menomazioni da questa subite, sono del tutto
compatibili con una lesione del nervo genito-
femorale e ileo inguinale.

2. L'accertata responsabilità del _____ com-
porta che lo stesso deve essere condannato a
risarcire i danni a _____ in solido con la
Regione, in quanto dipendente della disciolta

Il Ctu Dr. Zancanex, con affermazioni pure
condivisibili per essere congruamente motiva-
te, ha accertato l'esistenza di un danno solo
biologico, valutando quello permanente nella
percentuale del 10% (quale conseguenza del
dolore all'interno della coscia destra nonché
di quello nei rapporti sessuali e alla parete
laterale destra della vagina e, infine, ad
una obbiettiva riduzione del pannicolo adi-
poso del cd Monte di Venere) e quello tempo-
raneo totale di gironi 65, parziale al 75% di
giorni 40 e del 50% di giorni 75.

Per la determinazione del danno biologico si
farà riferimento alle ultime tabelle del Tri-
bunale del Triveneto, con leggero arrotonda-
mento in aumento per equitativamente adeguar-

le all'attualità, tenendo conto:

- per l'invalidità permanente (10%), di un punto pari ad €.2.200 in quanto (nata il 09.10.1969) all'epoca dell'intervento (novembre 1993) aveva appena compiuto 24 anni;
- per l'invalidità temporanea, di un importo di €.60,00 (o frazione) per ogni giorno;
- per il danno morale (in ogni sua forma, come insegna la nota Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11.11.2008 n.26972, comprensivo, quindi, anche di quello relativo alla diminuita capacità sessuale, estetico ed alla vita di relazione) conseguito al reato di lesioni compiuto dal (qui incidentalmente accertato), il 100% del complessivo danno biologico, percentuale che si reputa equamente congrua, anche oltre le previsioni tabellari, tenuto conto della giovane età della all'epoca dei fatti e delle sofferenze (presenti, passate e future), particolarmente rilevanti come è stato accertato.

Nulla, invece, per refusione delle spese (anche per i Ctp), giacché non accertate dal Ctu

e la produzione di documenti effettuata solo con la memoria di replica alle conclusioni depositata il 29.11.2009, è stata tardiva rispetto ai termini di cui (all'art183 c.p.c. (nel testo precedente la novella del 2005) ed anche, per le spese eventualmente successivamente maturate, rispetto alla precisazione delle conclusioni. È, quindi, inammissibile anche perché non ha consentito, sulla stessa, alcun contraddittorio.

Tenuto conto di quanto sopra, il danno complessivo risulta dalla seguente tabella (dove DBP sta per danno biologico permanente, DBT per quello temporaneo, DM per quello morale e DP per quello patrimoniale):

DBP: 2.200x10	22.000,00
BBT:	8.850,00
60x66= 3.900,00	
60x0,75x40= 2.700,00	
60x0,50x75= 2.250,00	
DM: 22000+8850	22.850,00
Totale	53.700,00

Il e devono, quindi, essere condannati a pagare alla , a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale (con conseguente inadempimento contrattuale) la somma complessiva di € 53.700,00. Trattandosi di liquidazione a

valori attuali, gli importi andranno maggiorati dei soli interessi legali dal 25.11.1993 per il danno morale, dal 25.02.1994 per il danno biologico temporaneo (scadenza media) e dal 25.05.1994 per il danno biologico permanente (al termine di quello temporaneo).

Sulle spese del Giudizio.

E' equo compensare le spese tra e in relazione all'incertezza delle questioni trattate in punto legittimazione, mentre quelle tra l'attrice, e seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico solidale di questi ultimi e tenuto conto del reale valore della causa, in complessivi €.15.000,00 di cui €.1.000,00 per spese, €.4.000,00 per diritti e €.10.000,00 per onorari, con distrazione a favore degli Avvocati Michele Pizzo e Paolo Zaglio (così come richiesto) della minor somma di €.8.300,00 (800+2500+5000), oltre successive di metodo ed accessori per spese generali di studio (12,5%), Cnap (4%) ed Iva (20%).

Pure i costi delle CtU, negli importi già liquidati al Dr. Zancaner e ai Prof.ri Gralla e Teranova, vanno posti a carico solidale dei soccombenti e

P.Q.M.

il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando e ogni diversa domanda disattesa,

Dichiara che solo la _____ unitamente a

_____ ha legittimazione passiva in questa causa e che è manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.6, 1° comma della Legge 23.12.1994 n.724.

Respinge tutte le domande formulate da _____ nei confronti dell' _____ e della _____

_____ compensando tra queste parti le spese del giudizio.

Condanna _____ e la _____, in solido, a pagare a _____ le seguenti somme:

- €.53.700,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dall'esigibilità delle singole voci al saldo;
- €.13.000,00 (di cui €.~~18.000~~3.000,00 da distrarre a favore degli Avvocati Michele Pizzo e Paolo Zaglio) oltre successive di metodo e accessori, a titolo di rifusione delle spese del giudizio.

Pone definitivamente a carico solidale di _____

e della i costi delle CtU.
Così deciso in Belluno il 01.04.2010.

IL CANCELLIERE
(Dott. Maria Barone)

Il Giudice Onorario
Avv. Giuseppe Ramanzini



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Belluno il 12 APR. 2010

IL CANCELLIERE
(Dott. Maria Barone)

